

Mercoledì 15 gennaio 2014

P7\_TA(2014)0028

**Miele \*\*\*I**

**Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)0530 — C7-0304/2012 — 2012/0260(COD))<sup>(1)</sup>**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/42)

**Emendamento 17****Proposta di direttiva****Considerando 1**

Testo della Commissione

Emendamento

(1) *Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, nella causa C-44209<sup>8</sup>, il polline presente nel miele va considerato un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità<sup>9</sup>. La sentenza della Corte è basata sulla considerazione che secondo i fatti presentati l'esistenza del polline nel miele è dovuta principalmente alla centrifugazione effettuata dagli apicoltori ai fini della raccolta del miele. Tuttavia, il polline entra nell'alveare solo grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che l'apicoltore estragga o meno il miele mediante la centrifugazione. È quindi opportuno specificare, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<sup>10</sup> al polline geneticamente modificato presente nel miele, che il polline è una componente del miele, il quale è una sostanza naturale senza ingredienti, e non un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, occorre modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 concernente il miele<sup>(1)</sup>.*

(1) *La direttiva 2001/110/CE<sup>(1)</sup> definisce il miele come la sostanza dolce naturale prodotta dalle api. Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. La direttiva 2001/110/CE preserva il carattere naturale del miele limitando l'intervento umano che potrebbe alterarne la composizione. In particolare, la direttiva proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente alimentare al miele, compresi gli additivi alimentari, e qualunque altra aggiunta che non sia di miele. Analogamente, la direttiva proibisce l'eliminazione di qualunque componente specifica del miele, incluso il polline, a meno che non sia inevitabile nel corso dell'estrazione di sostanze estranee. Tali requisiti sono conformi alla norma del Codex Alimentarius per il miele.*

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

<sup>(11)</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

<sup>(1)</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0440/2013).

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Emendamento 2****Proposta di direttiva****Considerando 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 bis) Al fine di tener conto della crescente sensibilità dei consumatori in merito alla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti e del loro diritto di esserne informati, e a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE del Consiglio (\*).*

*(\*) Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).*

**Emendamento 18****Proposta di direttiva****Considerando 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 ter) Il polline fa parte dei criteri di composizione del miele di cui alla direttiva 2001/110/CE. Le prove disponibili, inclusi i dati empirici e scientifici, confermano che le api da miele sono all'origine della presenza di polline nel miele. I granuli pollinici cadono nel nettare raccolto dalle api da miele. Il nettare raccolto nell'alveare e contenente granuli pollinici è trasformato in miele dalle api. Stando ai dati disponibili, il polline aggiuntivo nel miele può provenire dal polline sui peli delle api, dal polline nell'aria all'interno dell'alveare e dal polline immagazzinato dalle api in celle che possono aprirsi accidentalmente durante l'estrazione del miele da parte degli operatori. Ne consegue che il polline entra nell'alveare grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che gli operatori estraggano o meno il miele. Inoltre, non vi è alcuna ulteriore aggiunta intenzionale di polline nel miele da parte degli operatori, dal momento che un'aggiunta siffatta è vietata dalla direttiva 2001/110/CE.*

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Emendamento 19**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 quater) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> definisce «ingrediente» qualunque sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Questa definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Tenendo conto del carattere naturale del miele e in particolare dell'origine naturale della presenza di componenti specifiche del miele, incluso il polline, è necessario chiarire che il polline e qualsiasi altra componente specifica del miele non vanno considerati «ingredienti» del miele ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.*

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

**Emendamento 6**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 quinquies) Dal momento che il miele è un prodotto naturale, esso dovrebbe essere esentato dall'obbligo di recare un elenco degli ingredienti.*

**Emendamento 23**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 sexies) È opportuno che le misure di coesistenza a livello degli Stati membri introdotte ai sensi dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE garantiscano che le analisi standard del miele non siano necessarie, tra l'altro fissando requisiti in materia di distanze minime.*

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Emendamento 7**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

Testo della Commissione

Emendamento

- (4) *Gli allegati della direttiva 2001/110/CE contengono elementi tecnici che dovranno essere adattati o aggiornati per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti. Detta direttiva non conferisce alla Commissione competenze adeguate che le consentano di adattare o di aggiornare rapidamente tali allegati per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali. Ai fini dell'applicazione coerente della direttiva 2001/110/CE, occorre quindi conferire alla Commissioni anche il potere di adattare o aggiornare gli allegati di tale direttiva, al fine di tenere conto non solo del progresso tecnico ma anche dell'evoluzione delle norme internazionali.*

soppresso

**Emendamento 8**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6**

Testo della Commissione

Emendamento

- (6) *Al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato, per adattare o aggiornare le caratteristiche tecniche relative alle descrizioni e definizioni dei prodotti negli allegati della direttiva 2001/110/CE.*

soppresso

**Emendamento 20**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 — punto 1**  
Direttiva 2001/110/CE  
Articolo 2 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE, dei prodotti di cui all'allegato 1 di tale direttiva.

5. il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011, dei prodotti di cui all'allegato 1 della presente direttiva.

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Emendamento 12****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 3**

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6

Testo della Commissione

**Articolo 6**

Emendamento

**soppresso**

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 6 bis, per modificare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni, descrizioni e definizioni dei prodotti dell'allegato I e ai criteri di composizione del miele di cui all'allegato II, al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti.*

**Emendamento 13****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 3**

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 4 e 6** è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato a partire dal (...)**. (*Publications Office is to fill in the date of entry into force of this amending Act*).

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 4** è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni a decorrere da ...** (\*). **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

(\*) *Data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa.*

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Emendamento 14****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 3**

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. La delega **della competenza** di cui **agli articoli 4 e 6** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega **dei poteri specificati nella** decisione **medesima. Essa si applica a partire** dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi **indicata**. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

*Emendamento*

3. La delega **di potere** di cui **all'articolo 4** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega **di potere ivi specificata. Gli effetti della** decisione **decorrono** dal giorno successivo alla pubblicazione **della decisione** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi **specificata**. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

**Emendamento 15****Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 3**

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. **Un** atto delegato adottato a norma **degli articoli 4 e 6** entra in vigore solo se il Parlamento europeo **o** il Consiglio **non** hanno sollevato obiezioni entro **un** termine di due mesi dalla data **di notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio** o se, prima della scadenza di **questo** termine, il Parlamento europeo **e** il Consiglio hanno **entrambi** informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Emendamento*

5. **L'**atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 4** entra in vigore solo se **né** il Parlamento europeo **né** il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro **il** termine di due mesi dalla data **in cui esso è stato loro notificato** o se, prima della scadenza di **tale** termine, **sia** il Parlamento europeo **che** il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Mercoledì 15 gennaio 2014

**Emendamento 16****Proposta di direttiva****Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1***Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, entro **il [insert date]**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

*Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, entro ... (\*). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

(\*) **12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa.**